


## Societa' in house e regole gestionali previste (e non previste) dal Testo Unico societa' pubbliche

TIZIANO TESSARO  
CONSIGLIERE DELLA CORTE DEI CONTI



Tiziano Tessaro - riproduzione

1

Una necessaria premessa.  
La lettura delle norme del  
Tusp

2


## La qualificazione del TUSP e la necessità di una interpretazione logico sistematica



3

## Diversità di discipline all'interno del Tusp

Regole del codice civile



4

## Una prima chiave di lettura

Norme rivolte alla  
Pubblica  
Amministrazione  
socia

• Primi 10 articoli  
del tusp

Norme rivolte alla  
società

5

## Una seconda chiave di lettura

Norme di diritto  
amministrativo



Norme di diritto  
civile

Testo  
unico  
società  
pubbliche

Già nella  
distinzione  
del comma 1  
dal comma 3  
dell'art. 1

6


## Le norme di diritto amministrativo



fppt.com

7

## Produzione di una fattispecie complessa contratto ad evidenza pubblica



fppt.com

8

## Terza distinzione : distinzione tipologica

Società meramente partecipata

Società in house

Società a controllo pubblico da una o più pa

Società mista

Società quotata

fppt.com

9



10



## La definizione normativa di società partecipata a controllo pubblico nell'art. 2359 c.c.



Art. 2359, primo comma, c.c.

**Sono considerate società controllate:**

*1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria [c.d. controllo di diritto];*

*1. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria [c.d. controllo di fatto];*

*1. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa [c.d. controllo esterno].*

▶ 7

11

La nozione di controllo pubblico dell'art. 2 del Tusp



Concetto di società a controllo pubblico

Art. 2 comma 1 lett b e lett m

Art 2359 cc

Conseguenze stabilite dal tusp

12



## La definizione normativa di società partecipata a controllo pubblico nel TUSP

### Art. 2, co. 1:

#### - lett. m):

*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano **poteri di controllo** ai sensi della lettera b)*

#### - lett. b):

*la **situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile**. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il **consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo***

▶ 6

13

## Le fattispecie di controllo pubblico nel TUSP

*società in cui, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è **richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo** (art. 2, co. 1, lett. b, TUSP)*



▶ 10

14

## Le conseguenze della qualificazione in termini di controllo pubblico

15

Le conseguenze circa la qualificazione con società a controllo pubblico (Art. 2 comma 1 lett b e lett m TUSP) disciplina derogatoria delle disposizioni codicistiche in materia societaria	
art. 11, commi 1-3 e 4-15	<ul style="list-style-type: none"> <li>vincolo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, definizione di limiti al trattamento economico degli amministratori, regole sulla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi);</li> </ul>
art. 11 comma 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo dell'amministratore unico</li> <li>Divieto di affidamento della revisione legale dei conti al collegio sindacale</li> </ul>
art. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione</li> </ul>
art. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>obbligo di contabilità separata nel caso dello svolgimento di attività economiche protette da diritti speciali insieme a quelle in regime di mercato</li> </ul>
art. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>opportunità di integrare gli organi di governo</li> </ul>
art. 14, commi 2 e 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>disciplina delle crisi d'impresa</li> </ul>
art. 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>potere del socio pubblico di denuncia ex art. 2409 c.c., a prescindere dall'entità della partecipazione posseduta</li> </ul>
art. 19, commi 1-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>regole sulla gestione dei rapporti di lavoro</li> </ul>
art.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soggezione alle regole del concorso pubblico</li> </ul>
art. 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>criteri in tema di trasparenza</li> </ul>
art. 2 bis del d.lgs 33/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soggezione alle regole della trasparenza</li> </ul>
art. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>obbligo di nomina dell'organo di controllo (o di un revisore) per srl e obbligo di revisione legale autonoma nelle spa</li> </ul>

16



**Le questioni controverse in tema di società partecipate a controllo pubblico**



- sufficienza o meno di un controllo per **fatti concludenti** anche in mancanza di patti parasociali o altri atti negoziali
- sufficienza o meno dell'esistenza di una **maggioranza 'pubblica'**, sempreché il socio privato non eserciti un'influenza dominante

17

Le regole stabilite dal Tusp per le società in house




Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza da CC BY-SA

18

« Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle **società a partecipazione pubblica** le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»




## LE REGOLE VINCOLISTICHE (« DEROGATORIE ») AFFERENTI LA GESTIONE

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

19

### I vincoli di finanza pubblica



Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

20



21

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

Art. 4 comma 4: OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO

“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2”

22

ART. 4  
"FINALITÀ PERSEGUIBILI  
MEDIANTE ACQUISIZIONE E  
LA GESTIONE DI  
PARTECIPAZIONE  
PUBBLICA"

## “OGGETTI ESCLUSIVI” AMMESSI per le società in house

- a) SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
- b) PROGETTAZIONE & REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA (SOCIETÀ DI PROGETTO EX. ART. 172 D.Lgs. 163/2006)
- c) REALIZZAZIONE & GESTIONE DI UN'OPERA OVVERO ORGANIZZAZIONE & GESTIONE DI UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE IN REGIME DI P.P.P. (cfr. art. 7 co. 5 T.U.)
- d) AUTO PRODUZIONE DI BENI O **SERVIZI STRUMENTALI** ALL'ENTE O AGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI
- e) SERVIZI DI **COMMITTENZA A SUPPORTO** DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
- f) OTTIMIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO IN SOCIETÀ

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

23

# Le Società 'in house'

## IL VINCOLO DEL CODICE DEI CONTRATTI

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

24

## Art. 16 comma 7

“ Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016”

25

LA PROROGATIO

26

## Art. 11, comma 15

**Prorogatio** degli  
organi delle  
società in house

“agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”

TIZIANO TESSARO - RIPRODUZIONE RISERVATA

27

L. 444/1993, n. 293 prevede (art. 3) che gli **organi amministrativi non ricostituiti** nel termine di cui all'art. 2 sono **prorogati per non più di quarantacinque giorni**, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo

nel **periodo in cui sono prorogati**, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli (regola non valida per organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale)

TIZIANO TESSARO - RIPRODUZIONE RISERVATA

28

Si era ritenuto che la **proroga di organi amministrativi** prevista dall'**art. 1, D.L. 239/1994**, conv. con L. 444/1994, **si applicasse** anche nei confronti del **Presidente del C.d.A. di una Azienda speciale**, poiché l'azienda speciale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è riconducibile alla categoria degli enti pubblici economici ( Tar Calabria, Catanzaro, sentenza 12 marzo 2004 n. 622)



Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

29



30

...le parole che non  
ti ho detto (nel TUSP)



Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

31

I VINCOLI ASSUNZIONALI E DEL  
RAPPORTO DI LAVORO

32



## Art. 19 , comma 1: rapporti di lavoro dei dipendenti

«. 1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. »

33

## Estensione dei vincoli assunzionali alle società partecipate

Art. 19  
comma 2

società a  
controllo  
pubblico

Estensione  
automatica

Art. 19  
comma 5 :

società  
controllate

necessità di  
atto di  
indirizzo

Art. 170  
comma 2  
del Tuel

Art. 147  
quater del  
Tuel

34

E le società in house ?

---



TIZIANO TESSARO - RIPRODUZIONE RISERVATA

35

GLI ALTRI VINCOLI

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

36

# IL VINCOLO DELLA SANA GESTIONE

Equilibrio del bilancio

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza da CC BY-NC-ND

37

## L'accantonamento obbligatorio

ART. 21  
"NORMA FINANZIARIE  
SULLE SOCIETÀ  
PARTECIPATE DELLE  
AMMINISTRAZIONI  
LOCALI"

**ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO PER LE A.P. PARI AL RISULTATO NEGATIVO NON IMMEDIATAMENTE RIPIANATO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE A DECORRERE DAL 2015 :**

- 1) DI PARI IMPORTO DELLA PERDITA**
- 2) A PARTIRE DALL'ANNO SUCCESSIVO**
- 3) IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE**
- 4) COMMISURATO AL RISULTATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO (PER LE SOCIETÀ CHE LO REDIGONO)**
- 5) PARI ALLA DIFFERENZA TRA "VALORI & COSTI DELLA PRODUZIONE" PER LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI «A RETE» A RILEVANZA ECONOMICA**

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

38

ART. 21  
"NORMA FINANZIARIE  
SULLE SOCIETÀ  
PARTECIPATE DELLE  
AMMINISTRAZIONI  
LOCALI"

L'ACCANTONAMENTO È RESO DISPONIBILE NEL CASO DI:

- 1) RIPIANO PERDITA
- 2) DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE
- 3) MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPATA

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

39

ART. 21  
"NORMA FINANZIARIE  
SULLE SOCIETÀ  
PARTECIPATE DELLE  
AMMINISTRAZIONI  
LOCALI"

PER LE **SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA** - DIRETTA E INDIRETTA - DELLE A.P.  
TITOLARI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA QUOTA > 80% DEL VALORE DELLA  
PRODUZIONE:

RIDUZIONE DEL 30% DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEGLI  
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE SE NEL TRIENNIO PRECEDENTE  
ABBIANO CONSEGUITO UN RISULTATO NEGATIVO

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI PER GIUSTA CAUSA IN CASO  
DI CONSEGUIMENTO DI RISULTATO NEGATIVO PER 2 ESERCIZI  
CONSEGUITIVI

SALVO CHE IL RISULTATO NEGATIVO SIA COERENTE CON UN  
PIANO DI RISANAMENTO PREVENTIVAMENTE APPROVATO  
DALL'ENTE CONTROLLANTE

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

40

## E LE SOCIETÀ IN HOUSE ?



Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

41

## Regole pubblicistiche

specifici limiti di spesa alle assunzioni

equiparazione alla pubblica amministrazione

art. 19 " gestione del personale " e art. 25 " disposizioni transitorie in materia di personale "

Vincolo codice contratti

non secondo scelte privatistiche ma ricorrendo al sistema dell'evidenza pubblica

art. 16, comma 7

giurisdizione Corte dei conti

danno erariale  
+ art. 5 e art. 12

Limitazione dell'oggetto

rigido vincolo operativo che condiziona l'attività e le scelte della pubblica amministrazione

Prorogatio degli organi

Art.11, comma 15

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

42

## Il divieto di soccorso finanziario

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

43

### Il divieto di soccorso finanziario

Lo si desume dalla  
previsione dell'art.  
14 comma 5 del  
TUSP



- Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito**, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali

Tiziano Tessaro

44

## Il divieto di soccorso finanziario



Ricapitalizzazione ex artt. 2447 e 2482-ter del codice civile

Sottoscrizione di aumenti di capitale

Effettuazione di trasferimenti straordinari

aperture di credito

Rilascio di garanzie a favore delle società partecipate

Itiziano Tessaro

45

## flussi finanziari tra ente locale e società partecipata



Ricapitalizzazione ex artt. 2447 e 2482-ter del codice civile

Sottoscrizione di aumenti di capitale

Effettuazione di trasferimenti straordinari

aperture di credito

Rilascio di garanzie a favore delle società partecipate

Itiziano Tessaro

**clausola generale di divieto di "soccorso finanziario" (ex art. 14 comma 5 del TUSP)**

46

## Il divieto di “soccorsio finanziario” per le Società partecipate in costante perdita

art. 14, comma 5, Dlgs. n. 175/16 (“Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica”, Tusp),

sancisce il principio generale del c.d. divieto di “soccorsio finanziario” da parte degli Enti pubblici partecipanti in favore dell’Organismo societario partecipato che abbia registrato per 3 esercizi consecutivi perdite di esercizio, **ad eccezione comunque del caso di perdite che erodono il capitale legale minimo** (art.2447 e art. 2482-ter, del Cc.). (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 296/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Marche, del. n. 123/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 47/2019);

Le implicazioni

generale divieto di disporre, a qualsiasi titolo, **erogazioni finanziarie “a fondo perduto” in favore di società in grave situazione deficitaria**, relegando l’ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con possibilità di risanamento aziendale e prospettive di continuità, nonché per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo (sez. Liguria, del. n. 24/2017).

**non è ammesso per un ente pubblico effettuare trasferimenti straordinari o prestare garanzie a favore del soggetto controllato** nel caso in cui lo stesso subisca perdite protratte o sia stato posto in liquidazione. Lazio, del. n. 66/ 2018 Piemonte, del. n. 63/2020

Ragioni di diritto interno di **diritto privato**

se chi si accolla un debito altrui è un soggetto di diritto pubblico, quest’ultimo ha il dovere di porre in evidenza la ragione economica-giuridica dell’operazione, **altrimenti essa rappresenterebbe un ingiustificato favor verso i creditori della società inopiente** (Sez. contr. Lombardia, del. n. 98 del 2013).

Ragioni di diritto interno di **diritto pubblico**

costituisce l’espressione della volontà legislativa di abbandono della logica del salvataggio “a tutti i costi” degli Organismi a partecipazione pubblica in condizioni di **precarità economico-finanziaria di dissesto o perdita strutturale** (Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 15/2014; Corte conti, Sezione controllo Piemonte, n. 61/2010/Par).

“*deve ritenersi fortemente limitata per le Amministrazioni locali, considerato l’uso delle risorse della collettività, l’ammissibilità di interventi a sostegno di Organismi partecipati mediante erogazione o comunque dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiono privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari*”. Corte dei conti Piemonte (Delibera n. 37/2018/Par).

Ragioni **eurounitarie**

i principi e le disposizioni dell’Unione europea che vietano la possibilità per i soggetti che operano nel mercato comune di beneficiare di diritti speciali ed esclusivi o, comunque, di privilegi di qualsiasi natura in grado di alterare la normale esplicazione dei meccanismi di concorrenza nel mercato (CdC LIGURIA Deliberazione n. 127 11/10/2018).

non è motivato solo in ragione di esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma **anche nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di diritti speciali o esclusivi**, comunque di privilegi in grado di alterare le fisiologiche dinamiche concorrenziali del mercato (Corte dei conti – Sezione controllo Puglia, n. 26/2019/Par).

47

## La ratio del “divieto di soccorso finanziario”

abbandono della logica del salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto

nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di diritti speciali o esclusivi

finalità, di evitare che attraverso ricapitalizzazioni e trasferimenti si erogino aiuti di Stato a società peraltro già collocate in posizione di privilegio sul mercato,

principio generale di trasparenza e razionalità economica nei rapporti fra socio pubblico e società partecipata:

Limitazione drastica della possibilità per l’ente pubblico di sostegno finanziario agli organismi partecipati, positivizzando pratiche economiche che avrebbero dovuto orientare la discrezionalità dell’ente e costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi societari, stante l’uso di risorse della collettività (Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 753/2010).

impone che i contratti di servizio siano equi onde evitare che i valori sottostimati che portano alla scarsa remunerazione dei servizi prestati debbano essere poi compensati da successivi interventi di ricapitalizzazione del socio pubblico.

48



## La fondamentale distinzione

**ricapitalizzazione societaria a causa di perdite (volta a ricostituire il capitale sociale, eroso per perdite)**

- costituisce una **spesa corrente** per l'ente locale proprietario, soggetta ai limiti previsti dall'art. 42 d.lgs. n. 118/2011 per le regioni e dall'art. 187 d.lgs. n. 267/2000, in caso di utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- in ogni caso, da adottare con il meccanismo del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, a norma dell'art. 73 d.lgs. n. 118/2011 per le regioni e dell'art. 194 d.lgs. n. 267/2000 per gli enti locali.

**capitalizzazione**

- Rappresenta un incremento del capitale sociale e sottende, quindi, ad un **investimento**.
- Solo in tale ultima ipotesi può correttamente farsi ricorso a risorse di parte capitale (e, quindi, anche a mutuo e/o indebitamento).



49

## La fondamentale distinzione

le operazioni di **ripiamento di perdite e le ricapitalizzazioni**

non costituiscono investimento, bensì "spesa corrente"

l'acquisto di partecipazioni azionarie e i **conferimenti di capitale**

costituiscono una "spesa di investimento", ai sensi dell'art. 3, c. 18, della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004),

50

## LA RICONCILIAZIONE CREDITI DEBITI (ART. 11, CO. 6, LETT. J, D.LGS. N. 118/2011, INTEGRATO DAL D.LGS. N. 126/2014)

LA RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO ILLUSTRA "GLI ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. LA PREDETTA INFORMATIVA, ASSEVERATA DAI RISPETTIVI ORGANI DI REVISIONE, EVIDENZIA ANALITICAMENTE EVENTUALI DISCORDANZE E NE FORNISCE LA MOTIVAZIONE; IN TAL CASO L'ENTE ASSUME SENZA INDUGIO, E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO, I PROVVEDIMENTI NECESSARI AI FINI DELLA RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE".

51

### Le norme in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

Art. 20 Tusp Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

- 1. Per quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Art. 24 Tusp

- 3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (7)

52